

ATTO COSTITUTIVO

Dalla "VENICE CANOE & DRAGON BOAT,
Associazione Sportiva Dilettantistica"

L'anno DUEMILATRE il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di FEBBRAIO alle ore 21:30, presso SEDE SOCIALE sita in VENEZIA, CANNAREGIO 6301, si sono riuniti i seguenti Signori:

Sig. BEDIN ANDREA nato a LATINA il 01/07/1975 residente a VENEZIA (VE), viale GALILEO GALILEI, NR.32/a Cod. Fisc. BDN NDR 75L01 E472H

Sig.na BALANOS MARIA nata a SYDNEY (EE) il 26/01/1971 residente a VENEZIA (VE), SANTA CROCE 982, Cod. Fisc. BLN MRA 71A66 Z700E

Sig. CARRARO DAMIANO nato a VENEZIA il 25/08/1981 residente a ORIAGO DI MIRA (VE), Riviera SAN PIETRO,11 Cod. Fisc. CRR DMN 81M25L736H

Sig. THOMAS FRANCIS PRICE nato in MARYLAND (EE) il 20/05/1970 residente a VENEZIA (VE), DORSODURO 3167 Cod.Fisc. PRC TMS 70E20 Z404W

Sig. NANNI ILARIO nato a RAVENNA il 09/06/1973 residente a CESENA (FC), via SANT'AGA', NR. 135 Cod. Fisc. NNN LRI 73H09 H199T

Detti componenti rinunciano di comune accordo all'assistenza di testimoni e redigono il presente atto privato con il quale stipulano quanto segue:


ARTICOLO 1) E' costituita tra i signori componenti L'Associazione Sportiva denominata "Venice Canoe & Dragon Boat, associazione sportiva dilettantistica"

con sede in VENEZIA, CANNAREGIO, 6301

ARTICOLO 2) L'Associazione è regolata dal seguente Statuto:



STATUTO



Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita in VENEZIA, in Cannaregio 6301, un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile denominata "Venice Canoe & Dragon Boat associazione sportiva dilettantistica".
2. La sede sociale è in Cannaregio 3163, a far data dal secondo semestre 2006: la sede nautica è nel Centro Nautico di Sacca S Biagio, a far data dal secondo semestre 2004.

Art. 2 - SCOPO

1.L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva, verso soggetti dotati o diversamente abili, connessa alla pratica della canoa, del dragon boat, della voga veneta, del canottaggio, della vela, dell'outrigger canoe, dello surfsky, ecc. (di seguito "degli sport nautici in genere"), intesa come mezzo di formazione e recupero psico-fisico e morale dei soci e/o degli appartenenti agli enti che avranno rapporti di collaborazione, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, sociale e ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport nautici in genere.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti senza barriere architettoniche ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport nautici in genere, nonché realizzare attività didattiche per l'avvio, l'avvicinamento, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva degli sport nautici in genere.

Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi: la promozione e l'organizzazione di manifestazioni ed altre iniziative legate alle discipline nautiche, nonché la promozione e l'organizzazione di manifestazioni nell'ambito sociale e solidale, l'organizzazione di corsi e altre attività di formazione per l'avviamento alla pratica degli sport nautici, la fornitura ai soci, alle società e ai praticanti delle stesse attività sportive di servizi per lo sviluppo e la diffusione della cultura nautica.

3.L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'obbligatorietà del bilancio, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratore autonomo in qualsiasi sua forma se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4.L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statuarie delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva a cui intende affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva a cui intende affiliarsi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

7. Costituisce parte integrante del presente statuto il Regolamento Interno dell'associazione e tutti gli atti ad esso collegati.

8. Costituiscono parte integrante del presente statuto tutti i riferimenti previsti dalla Legge 383/2000 e successive modifiche.

Art. 3 - DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con una maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto al voto.

Art. 4 - ANNO SOCIALE E FINANZIARIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 - SOCI

Soci si dividono nelle seguenti categorie:

Soci Onorari - b) Soci Benemeriti - c) Soci Fondatori - d) Soci Ordinari - e) Soci atleti



Tutte le categorie di Soci sono equiparate ed hanno diritto di voto.

SOCI ONORARI: quei cittadini, italiani o stranieri, che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali ed hanno diritto al voto in Assemblea. Sono nominati dall'Assemblea.

SOCI BENEMERITI: le persone che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali ed hanno diritto a voto nelle Assemblee. Sono nominati dall'Assemblea.

SOCI FONDATORI: quelli che si sono resi promotori della costituzione della Associazione. Pagano le quote sociali, hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali.

SOCI ORDINARI : pagano la tassa di ammissione e le quote sociali. Se di età superiore ai 18 anni hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

SOCI ATLETICI: pagano la tassa di iscrizione e le quote sociali. Se di età superiore ai 18 anni hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo. Partecipano alle attività sportive associative ed alle gare secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi ed accettano il presente statuto. Per i giovani di età inferiore ai 18 anni e' richiesta la firma di che esercita la patria potestà. Le domande sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed accettate a sua discrezione ed insindacabile giudizio.

art. 7 QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono fissate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea ordinaria. I Soci dovranno pagare le quote sociali o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal Regolamento Interno. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

art. 8 DOVERI DEI SOCI

Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto ed il Regolamento, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, o che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Collegio arbitrale per i provvedimenti del caso.

art. 9 DECADENZA DEI SOCI

1. Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o essere radiato secondo le norme del presente Statuto. La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità nel pagamento della quota annuale;
- c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

art. 10 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto di:

- a) vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali;
- b) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, previo essere in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentante in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

art. 11 ORGANI SOCIALI:

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.





art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria e' convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente entro il mese di aprile di ogni anno.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno del totale dei Soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare che essi intendono discutere.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sarà effettuata a mezzo lettera raccomandata, o con un mezzo di comunicazione che comprovi la ricezione della convocazione, almeno 15 giorni prima della data scelta per la riunione.

art. 13 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria, nonché delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, presentate dal Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del rendiconto conto consuntivo e conto preventivo;
- c) l'elezione - ogni quadriennio - del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali Organi previsti dallo Statuto;
- e) la nomina dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti;
- f) la delibera su quanto demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del segretario. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

art. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione.

art. 15 ASSEMBLEE ELETTIVE

Le Assemblee elettive sono presiedute da un Presidente eletto tra i presenti con voto palese. Le Assemblee non elettive sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente Vicario o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio; ove due consiglieri avessero pari anzianità come Socio, la Presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età fra i due. Il presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre Soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci della redazione del verbale.

L'Assemblea Ordinaria e' idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata in prima convocazione e siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Trascorso un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto intervenuti. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione e' valida soltanto se risultano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti almeno un terzo del totale dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza più uno dei voti degli aventi diritto al voto dell'Associazione.

Per la modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 del totale dei Soci aventi diritto al voto presenti.

In caso di elezioni, se due soci avessero pari punteggio, la carica sociale sarà assunta dal più anziano di età fra i due.

art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. In particolare ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;

- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione, nonché delegare ed affidare a soci o a persone di riconosciuta fiducia per il sodalizio, incarichi direttivi ed operativi, in nome e per conto dell'associazione;
- c) redigere ed approvare entro il 30 aprile di ogni anno un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie ed il preventivo;
- d) stabilire l'importo delle quote associative; per le diverse categorie di Soci e fissarne le modalità di pagamento;
- e) decidere in maniera insindacabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci.

art. 17 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'Assemblea Ordinaria ed e' composto da un minimo di 4 membri oltre al Presidente ad un massimo di 10 membri. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo deve comunque essere dispari. Le prestazioni di tutti i Dirigenti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nella prima riunione convocata dal presidente dell'Assemblea, il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il o i Vice Presidenti, il Segretario e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente o da altro legale rappresentante mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere anche in modo informale, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente o altro legale rappresentante lo ritenga opportuno. Il Presidente o altro legale rappresentante e' tenuto a convocare formalmente il Consiglio a mezzo raccomandata su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o altro legale rappresentante o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Socio o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

art. 18 REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Tutte le cariche sociali sono elettive. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I. o da una federazione sportiva ufficialmente riconosciuta.

art. 19 IL PRESIDENTE:

Il Presidente dell'Associazione ha la firma ed è il Legale Rappresentante, o uno dei Legali Rappresentanti, anche agli effetti di legge dell'Associazione stessa. Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci, dichiara aperte le Assemblee.

Art. 20 IL VICE PRESIDENTE:

Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee.

Art.22 - RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia consuntivo sia preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto conto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'associazione, con indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale ed, eventualmente, anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del rendiconto economico-finanziario deve essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 23 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, nonché da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

Art. 24 - SEZIONI O GRUPPI

L'associazione potrà costituire delle sezioni o individuare dei gruppi nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci, e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Venezia e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi ad ogni effetto, come irritale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui al primo comma.

Art. 26 - SCIoglimento


1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il loro voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, o Ente di Promozione Sportiva, principale a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto dall'assemblea straordinaria dei soci del 20.05.2008.




VENICE CANOE & DRAGON BOAT
Cannaregio, 3163
30121 VENEZIA
Partita IVA 03447900279



Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 20 maggio 2008

Alle ore 20:00 del giorno 20 maggio 2008 del corrente anno presso la sede sociale ha luogo l'assemblea straordinaria non elettiva della Venice Canoe & Dragon Boat a.s.d. con i seguenti punti all'o.d.g:

- 1) modifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto ai sensi della L. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)
 - a) Art. 2.1- Si aggiorna lo scopo dell'associazione con lo svolgimento di attività di promozione e utilità sociale. Inoltre si integra il divieto di distribuire avanzi di gestione con l'obbligo "di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste".
Art 2.8 - Si amplia l'articolo con "costituiscono parte integrante del presente statuto tutti i riferimenti previsti dalla Legge 383/2000 e successive modifiche".
 - b) Art. 5 - anche se già implicitamente previsto, si esplicita che "non è ammessa la categoria dei soci temporanei".
 - c) Art. 6 - la procedura della "domanda di Ammissione" è modificata in "sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto".
 - d) Art. 12 - con riguardo alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, sostituzione con indicazione del 30 del mese di "aprile" anziché del 30 del mese di "marzo". Si ampliano le procedure per effettuare la convocazione dell'Assemblea "...o con mezzo di comunicazione che comprovi la ricezione della convocazione...".
 - e) Art. 13 - si amplia l'articolo al punto f) con "l'assemblea delibera su quanto demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo."
 - f) Art. 16.c - la scadenza entro la quale può essere approvato il rendiconto economico e finanziario è sostituita con il 30 del mese di "aprile" anziché del 30 del mese di "marzo".
 - g) Art. 17 - non è più previsto il voto prevalente del Presidente.
 - h) Art. 23 - relativamente al patrimonio dell'Associazione, si amplia l'articolo con l'introduzione di altri mezzi finanziari "nonché da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000".
 - i) Art. 26.3 - in caso di scioglimento dell'associazione, la destinazione del patrimonio sociale sarà, ~~salvo~~ diverse disposizioni di legge, a favore di un'associazione avente fini di "utilità sociale". ^{salvo}
- 2) argomenti di discussione che siano presentati in segreteria con una sottoscrizione di almeno n. 10 soci entro 10 giorni dalla data dell'assemblea.

Sul richiesta del Presidente, il Segretario comunica che alle 20:05 sono presenti 20 soci aventi diritto al voto.

Il Presidente, Angelo Andreatta, ai sensi dell'Art.15 dello Statuto, comunica che è stato superato il quorum richiesto e dà inizio ai lavori dell'Assemblea.



Sono nominati all'unanimità: Presidente dell'Assemblea, Andrea Bedin, e Segretario dell'Assemblea, Maria Balanos.

L'assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori in quanto il numero dei soci presenti permette al Segretario ed al Presidente dell'assemblea di controllare e computare i voti in modo autonomo.

Punto 1

Modifiche ed integrazioni da apportare allo statuto ai sensi della L. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Sono presentate tutte le integrazioni e modifiche agli articoli 2,5,6,12,13,16,17,23,26.

Le suddette sono state effettuate per omologare lo statuto dell'associazione ai requisiti necessari per integrare la domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge 383/2000.

Sono discusse tutte le variazioni e si procede al voto per ogni singolo articolo.

Tutte le integrazioni e modifiche sono votate all'unanimità dei presenti ed aventi diritto al voto.

Punto 2

Altri argomenti di discussione.

Non sono stati presentati altri argomenti.

Non essendoci obiezioni ed altri punti all'o.d.g., il Presidente ritiene conclusa l'assemblea.

L'assemblea è tolta alle 21:00 del 20 maggio 2008.

Il Segretario

Il Presidente



VENICE CANOE & DRAGON BOAT
Cannaregio, 3163
30121 VENEZIA
Partita IVA 03447900279

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VENEZIA I
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. II - 6 GIU. 2008 IN. 2880

Liquidi Euro 171,72

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Inferno CP



VENICE CANOE & DRAGON BOAT
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sede Sociale: Cannaregio, 3163/ Sede Nautica: C.N. Sacca S Biagio
Casella Postale 372 - 30100 - Venezia Italia
Tel/Fax +39 041.722783 - mobile +39 334.9566321
e-mail info@venicecanoe.com - website www.venicecanoe.com
P. Iva 03447900279